

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 931

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BODRATO, CARTA, GALLONI, FOSCHI, FRACANZANI, PADULA,
ROGNONI, DE POLI**

Presentata il 29 gennaio 1969

Disposizione sulla nomina ad aggiunto giudiziario

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con il presente progetto di legge si propone di abolire l'attuale esame ad aggiunto giudiziario, sostituendolo con una valutazione del Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario del distretto presso cui l'uditore che deve essere nominato aggiunto ha esercitato le sue funzioni. In tal modo si vuole ovviare, in attesa della necessaria riforma completa dell'ordinamento giudiziario, ad una situazione di grave ed inutile disagio in cui sono coinvolti gli uditori giudiziari i quali, in numero di oltre seicento, costituiscono un decimo dell'intero corpo giudiziario e sono particolarmente numerosi negli uffici con maggiore carico di lavoro. La proposta riveste carattere di urgenza in quanto la mancata risoluzione dei problemi di un numero così consistente di magistrati renderebbe più grave il disagio che dall'attuale situazione deriva all'amministrazione della giustizia.

L'attuale ordinamento giudiziario prevede che la promozione ad aggiunto avvenga dopo un biennio dalla nomina ad uditore, mediante esame « pratico ». Tale disposizione aveva una funzione precisa nei periodi in cui l'uditore compiva un tirocinio che durava tutt'e due gli anni precedenti l'esame, anni interamente dedicati allo studio e alla pratica: solo dopo il superamento dell'esame erano allora attribuite le funzioni giurisdizionali. Oggi, inve-

ce, il periodo di tirocinio degli uditori è di soli sei mesi (legge 30 maggio 1965, n. 579), dopo i quali essi vengono destinati con funzioni, su parere motivato dei capi di Corte, nei tribunali, nelle preture, nelle procure. Orbene, in base alla menzionata normativa, l'esame per aggiunto giudiziario attualmente risulta praticamente superato da detto parere, cui consegue l'effettivo esercizio delle funzioni per le quali lo stesso era predisposto. Ciò ha determinato e può determinare l'assurdo che funzioni giurisdizionali siano state esercitate da magistrati successivamente dichiarati inidonei alle funzioni stesse. L'esame ad aggiunto ha perciò perso le caratteristiche di mezzo di controllo delle attitudini alle funzioni giurisdizionali ed è diventato uno strumento di verifica della preparazione teorica dei magistrati già in servizio al fine di determinare la loro idoneità al proseguimento della carriera. In relazione a questo diverso significato che l'esame è venuto in pratica ad assumere, sussiste un diffuso disagio, particolarmente acuitosi negli ultimi tempi, di cui già si sono fatte eco le associazioni che raccolgono i magistrati, attraverso la formulazione di concrete proposte relative al sistema di preparazione e reclutamento dei magistrati stessi. (Vedi anche l'ultimo schema di progetto di ordinamento giudiziario presentato dalla Associazione magistrati e lo studio

della commissione Trimarchi a Milano sulla disfunzione della amministrazione della giustizia in quella città). Di recente con numerosi ordini del giorno gli uditori degli uffici giudiziari più importanti, con l'approvazione delle locali organizzazioni dei magistrati, hanno chiesto, in attesa del nuovo ordinamento giudiziario la cui gestazione è ancora laboriosa, provvedimenti immediati che valgano almeno ad attenuare i più macroscopici effetti negativi dell'attuale disciplina.

Tali effetti derivano sia dalla inadeguatezza e inutilità dell'esame, come attualmente concepito, che dalla pregiudizievole influenza che esso esercita sulla quotidiana attività giurisdizionale del candidato. Infatti le prove scritte e orali che costituiscono l'esame ad aggiunto, pur essendo dirette a valutare l'idoneità a « fare il giudice » non si svolgono nelle condizioni di lavoro tipiche di un giudice, determinando così un'incongruenza nei riguardi dello scopo proposto. Il magistrato normalmente utilizza repertori giurisdizionali e opere dottrinarie ed è tanto più diligente quanto più si informa delle soluzioni della dottrina e della giurisprudenza circa il problema che sta affrontando. Invece la prova scritta dell'esame ad aggiunto si riduce ad improvvisare la soluzione di casi che la giurisprudenza ha già risolto, mentre l'orale è incentrato sull'esposizione mnemonica del contenuto di quei codici che il magistrato ha a disposizione in ogni momento della sua giornata, applicandoli quotidianamente da più di un anno, e sulla cui conoscenza è già stato abbondantemente interrogato nell'esame per uditore sostenuto due anni prima. La prova pertanto non controlla che la preparazione nozionistica del candidato. Tale tipo di preparazione, pur apprezzabile, non è certo la principale virtù del magistrato. Dote ben più valida è l'attitudine a saper evincere dal complesso degli atti costituenti il fascicolo e dai fatti spesso informi che vi sono rappresentati, ciò che veramente rileva sotto il profilo giuridico. Qualità ancor più importanti sono certo la laboriosità, la probità e l'equilibrio personale che in un esame come quello attualmente vigente sono sempre le ultime ad essere prese in considerazione. Del resto neppure una approfondita preparazione teorica può essere frutto dell'attuale intensiva quanto sommaria preparazione all'esame ad aggiunto, dovendo invece evidentemente derivare da un più organico e completo approfondimento sul piano tecnico-giuridico dei singoli problemi emergenti dalla pratica giurisdizionale; inoltre la prospettiva di dover sostenere un esa-

me a breve scadenza, fa sì che il lavoro dell'uditore si svolga in condizioni meno serene di quanto sarebbe auspicabile con conseguenze negative sulla funzionalità dell'amministrazione giudiziaria che gravemente danneggiano la collettività. Da un lato l'uditore, teso nella consapevolezza della difficoltà del compito che gli tocca affrontare, vorrebbe poter impegnare tutte le sue energie, senza dispersioni, al solo scopo di una retta amministrazione della giustizia. D'altra parte l'uditore è obbligato a dedicare molta parte del suo tempo e della sua attenzione alla preparazione di un esame nozionistico, nel timore di essere allontanato dalla carriera in caso di esito negativo o quanto meno di classificarsi molto in basso nella graduatoria. La presenza di un magistrato impegnato nel concorso rappresenta pertanto per l'ufficio un vero e proprio pregiudizio in tema di produttività. Considerata quindi la scarsa funzionalità dell'esame così come strutturato, il suo costo sociale appare eccessivo, perché non vi è dubbio che la figura del magistrato « a mezzo servizio », costretto per forza di cosa ad accantonare per « dopo » il lavoro più impegnativo, è un danno per i cittadini.

Pertanto si propone che, abolito l'esame attuale, la nomina ad aggiunto avvenga con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo parere motivato del consiglio giudiziario presso la corte di appello del distretto nel quale l'uditore esercita le funzioni. Tale soluzione consente una più serena maturazione del magistrato, senza preoccupazioni dispersive nel momento delicato dell'inserimento nelle funzioni.

Ma, soprattutto, il giudizio del consiglio giudiziario può riuscire completo, avendo esso riguardo non solo alla preparazione nozionistica, ma anche alle doti di laboriosità, probità ed equilibrio e alla capacità tecnica intesa in senso più ampio come attitudine ad applicare le proprie condizioni teoriche alla attività pratica. Il consiglio giudiziario ha ampi poteri per una valutazione completa del candidato e può sentire i dirigenti e gli altri membri degli uffici presso i quali l'uditore ha lavorato nonché prendere in esame i provvedimenti da lui redatti e convocarlo per colloqui onde chiarire nel modo più ampio tutti gli aspetti della sua personalità. Il parere del consiglio giudiziario verrebbe espresso dopo due anni dalla entrata in magistratura e non prima che siano trascorsi dieci mesi di esercizio effettivo delle funzioni. La nomina ad aggiunto, come nell'attuale sistema, decorre-

rebbe ad ogni effetto, anche economico, dal compimento del secondo anno di uditorato.

La stessa decorrenza, per ovvi motivi di equità, si avrebbe anche in caso di uditori che dovessero rinviare l'assunzione delle funzioni per motivi di leva. Il parere del consiglio giudiziario e gli ulteriori elementi di giudizio che il Consiglio superiore ritenesse opportuno assumere verrebbero portati a conoscenza del candidato per permettergli di porre in evidenza quanto ritenga idoneo a consentirgli una più equa valutazione. Gli uditori non giudicati positivamente verrebbero nuovamente valutati dopo un anno. In caso di doppia valutazione negativa saranno dispen-

sati dal servizio. Onorevoli colleghi, quanto proposto risponde a parere dei proponenti e secondo voti espressi da qualificate rappresentanze della magistratura, all'esigenza di verificare le qualità del magistrato; con tale congegno è possibile scartare l'uditore che si riveli disadatto nel corso del suo lavoro, senza sottoporre tutti a una verifica di dubbia efficacia e realizzando una piena coincidenza tra l'interesse dell'ufficio e del candidato, poiché questi non distoglierà energie dall'ufficio per prepararsi, ma ve le applicherà tutte con il massimo vigore per affermarsi, con evidente vantaggio per l'amministrazione della giustizia e quindi per la collettività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli articoli 132, 133, 134, 135 e 136 ultima parte del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, 49 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e la legge 18 aprile 1962, n. 188, sono abrogati e sostituiti dagli articoli seguenti.

ART. 2.

La nomina ad aggiunto giudiziario ha luogo con delibera del Consiglio superiore della magistratura, previo esame del parere motivato del consiglio giudiziario del distretto, o dei distretti, nei quali l'uditore ha esercitato le funzioni giurisdizionali. Il parere è espresso dopo due anni dalla nomina ad uditore purché le funzioni siano state effettivamente esercitate per non meno di dieci mesi. La nomina ad aggiunto giudiziario ha comunque decorrenza, ad ogni effetto, dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore. Per gli uditori a cui non siano state conferite le funzioni per motivi di leva il parere viene espresso dopo dieci mesi di funzioni effettive, ma la nomina ad aggiunto decorre ad ogni effetto dal compimento di due anni dalla nomina ad uditore.

ART. 3.

Il parere del consiglio giudiziario verte sulle capacità dimostrate dall'uditore e sulla attività che egli ha svolto nel periodo in cui

ha esercitato le funzioni. Il consiglio tiene conto nella sua valutazione particolarmente della laboriosità e della capacità, equilibrio, diligenza e preparazione dimostrate nell'espletamento delle funzioni.

ART. 4.

Il parere del consiglio giudiziario con la sua motivazione è integralmente comunicato all'uditore e al Ministro di grazia e giustizia. Entro trenta giorni l'uditore può presentare osservazioni al Consiglio superiore della magistratura, altrettanto può fare il Ministro di grazia e giustizia, nello stesso termine, ai sensi dell'articolo 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195.

ART. 5.

Il Consiglio superiore della magistratura ha facoltà di assumere, nelle forme e con le modalità ritenute più idonee, rendendone edotto l'uditore, ogni ulteriore elemento di giudizio che reputi necessario per una più completa valutazione.

ART. 6.

Gli uditori per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione ad aggiunto giudiziario, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalità della precedente, dopo un anno. In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina di aggiunto decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del terzo anno dalla nomina ad uditore.

ART. 7.

L'uditore che per due volte è stato valutato negativamente è dispensato dal servizio con provvedimento motivato.